



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO PER GLI AVVOCATI

Redatta dalla Commissione Antiriciclaggio
dell'Ordine degli Avvocati di Milano

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO PER GLI AVVOCATI *

Realizzata dalla Commissione Antiriciclaggio dell'Ordine degli Avvocati di Milano
Composta da:

Presidente della Commissione:

Michele IUDICA

Componenti Nominati Dal Consiglio Dell'Ordine:

Tiziana BALLARINI

Federica Giovanna BONOMINI

Cinzia CATRINI

Anna CAVALLO

Claudio COCUZZA

Valentina FINAMORE

Stefano GERUNDA

Nicola MAINERI

Antonio MARTINO

Guido PAVAN

Marco Alessandro MORABITO

Pier Francesco POLI

Stefano RELLINI

Valerio VALLEFUOCO

* Aggiornamento al 14 aprile 2025 - Approvata dalla Commissione antiriciclaggio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano in pari data - Questa guida si ispira ed aggiorna un analogo documento predisposto dal CNF in <https://www.comnsiglionazionaleforense.it/antiriciclaggio>.

Con il contributo di

**Consolle
Avvocato®**

by OPEN 





ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO PER GLI AVVOCATI *

1. Cosa è il “riciclaggio”?

Il riciclaggio è un fenomeno complesso ed una fattispecie di reato sanzionata nel nostro ordinamento ai sensi del Codice penale.

Nel linguaggio corrente il riciclaggio viene individuato come il “riciclaggio di denaro sporco”, sul modello dell’analoga fattispecie criminosa dei paesi di *Common Law*, il così detto “*money laundering*”.

Si tratta di un’attività finalizzata a reintrodurre nel sistema economico i proventi illecitamente conseguiti con precedenti attività criminali con il fine di ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

Riciclare significa essenzialmente “ripulire”, “lavare”, soldi, profitti o beni che sono “sporchi”, perché frutto di attività illecite. Questa “attività di lavaggio” si concretizza tecnicamente nel sostituire o trasferire danaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero nel compiere altre operazioni che siano tese ad ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

Nel codice penale le fattispecie volte a contrastare il fenomeno del riciclaggio sono l’art. 648 *bis* c.p. (riciclaggio), l’art. 648 *ter* c.p. (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e l’art. 648 *ter* 1 c.p. (autoriciclaggio).

Ai sensi del d. lgs. 231/2007 ss.mm. (di seguito la “Legge Antiriciclaggio”) il riciclaggio è il reimpiego dei profitti derivanti da attività delittuose, in attività lecite di carattere commerciale e finanziario, ovvero finalizzate al finanziamento del terrorismo.



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

Per "antiriciclaggio" si intende l'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro, beni o altre utilità da effettuarsi da parte dello Stato anche con la obbligatoria collaborazione attiva degli Avvocati nei casi previsti dalla Legge Antiriciclaggio.

2. Qual è la definizione di riciclaggio contenuta nella Legge Antiriciclaggio?

Ai sensi dell'art. 2 comma 4 della Legge Antiriciclaggio costituiscono "riciclaggio" le seguenti azioni, compiute anche al di fuori dell'Italia:

- a) conversione o trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;*
- b) occultamento o dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;*
- c) acquisto, detenzione o utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;*
- d) partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.*

3. Quando le disposizioni antiriciclaggio si applicano agli Avvocati?

Le disposizioni – ai sensi dell'art. 3, comma 4 lett. c) della Legge Antiriciclaggio - si applicano agli Avvocati solo quando: i) compiono in nome o per conto del proprio cliente qualsiasi operazione* di natura finanziaria o immobiliare, o ii) assistono il proprio cliente nella predisposizione o realizzazione di operazioni riguardanti:



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

- il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
- la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
- l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
- l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
- la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi.

* per operazione si intende: l'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o di cripto-attività o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale.

4. Quali sono le principali fonti normative?

La principale fonte normativa è rappresentata dalla Legge Antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007) come modificata, da ultimo, dal d. Lgs. 204/2024

Un altro provvedimento di assoluto rilievo in materia è rappresentato dagli Indicatori di Anomalia contenuti nel Provvedimento emesso dall'UIF il 12 maggio 2023 e applicabili alle operazioni successive al 1° gennaio 2024.

Infine, sono di particolare importanza le Regole Tecniche del CNF in materia di procedure e metodologia di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata, della clientela e di conservazione ex art. 11, comma 2 del D. Lgs. 90/2017, adottate con delibera del CNF del 20 settembre 2019 su parere del Comitato di Sicurezza Finanziaria del 5 agosto 2019.

5. Le disposizioni antiriciclaggio introducono particolari obblighi in capo agli Avvocati: in sintesi, quali sono?

In estrema sintesi:

- ✓ l'obbligo di svolgere l'adeguata verifica del cliente e del c.d. "titolare effettivo" (sul quale ci soffermeremo più avanti) in modo proporzionale al rischio rilevato



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

(i.e. adeguata verifica semplificata, ordinaria o rafforzata a seconda che il livello di rischio rilevato sia rispettivamente basso, medio o alto);

- ✓ l'obbligo di conservazione dei dati e delle informazioni acquisiti durante l'adeguata verifica per 10 anni dalla cessazione della prestazione professionale;
- ✓ l'obbligo di astenersi dall'effettuare l'operazione in presenza di impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica, valutando se effettuare una segnalazione di operazione sospetta. L'avvocato è esente da tale obbligo solo nei casi in cui esamini la posizione giuridica del cliente o espleti compiti di difesa e di rappresentanza dello stesso in un procedimento giudiziario, inclusa la consulenza sull'eventualità di evitarlo o intentarlo;
- ✓ l'obbligo di effettuare prima di compiere l'operazione una segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria ("UIF") istituita presso la Banca di Italia, qualora l'Avvocato sappia, sospetti o abbia motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che i fondi provengano da attività criminosa;
- ✓ l'obbligo di formazione, anche del personale e dei collaboratori;
- ✓ l'obbligo di segnalare al Ministero dell'Economia entro 30 giorni trasferimenti di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 5.000,00 Euro e i limiti di trasferimento dei titoli al portatore;
- ✓ l'obbligo di adottare presidi, procedure e documentazione antiriciclaggio, adeguati alla natura e alla dimensione dello Studio per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

6. Ci sono dei casi di esenzione da tali obblighi?

Sì.

La seconda Regola Tecnica del CNF afferma che *"non rientrano tra le operazioni di cui all'art. 3, comma 4, lettera c) della Legge Antiriciclaggio:*



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

- *la consulenza stragiudiziale avente ad oggetto atti e negozi di natura non patrimoniale;*
- *l'attività di assistenza, difesa e rappresentanza del cliente in giudizio avanti a qualsivoglia Autorità Giudiziaria o Arbitrale, ivi incluse la mediazione D. Lgs. 4 marzo 2010, no. 28 e la negoziazione assistita ex D.L. 12 settembre 2014, no. 132, e ogni attività a queste prodromica o conseguente, ivi comprese conciliazioni e transazioni;*
- *l'attività di assistenza, difesa e rappresentanza in tutte le procedure di natura amministrativa o tributaria;*
- *gli incarichi quali amministratore di sostegno ex art. 404 e ss. c.c. e 720 bis c.p.c., tutore e curatore ex artt. 414 e ss. c.c. e 717 c.p.c.;*
- *gli incarichi quale arbitro rituale o irrituale, curatore fallimentare e commissario giudiziale ex artt. 28 e 165 R.D. 16 marzo 1942 no. 267;*
- *l'incarico di mediatore ex art. 16 D. Lgs. 4 marzo 2010, no. 28, fermi restando gli obblighi di cui all'art. 62 del Codice Deontologico Forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31 gennaio 2014 in attuazione della legge 247/2012 – recante Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale no. 241 del 16 ottobre 2014;*
- *l'incarico di custode giudiziario ex art. 65 c.p.c. e delegato alle operazioni di vendita ex art. 534 bis e 591 bis c.p.c.;*
- *ogni altra operazione, atto o negozio non espressamente riconducibile all'elencazione tassativa di cui all'art. 3, comma 4, lettera c) del Decreto."*

7. L'obbligo di identificazione del cliente ha dei connotati particolari?

L'identificazione del cliente avviene tramite la verifica della sua identità in base a documenti, dati o informazioni ottenuti da fonte affidabile e indipendente (come, a esempio, un documento d'identità valido e non scaduto¹) e la stessa verifica deve essere effettuata con riferimento all'esecutore (se presente) e al titolare effettivo. Nel caso del cittadino extracomunitario sfornito di documento di identità, l'identificazione può essere fatta tramite il permesso di soggiorno oppure il titolo di viaggio per stranieri rilasciato dalla Questura.

Gli avvocati effettuano l'adeguata verifica:

¹ Ad esempio: carta di identità, passaporto, patente di guida, patente nautica.



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

- ✓ A) in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale;
- ✓ B) in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata ovvero che consista in un trasferimento di fondi o di cripto-attività, come definito dall'articolo 3, punti 9 e 10, del regolamento (UE) n. 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023, superiore a mille euro;
- ✓ quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati ottenuti in precedenza ai fini dell'identificazione;
- ✓ Quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da ogni esenzione o deroga o soglia applicabile.

La nona Regola Tecnica del CNF precisa che in caso di basso rischio di riciclaggio: *“È sufficiente ai fini dell'identificazione l'acquisizione in fotocopia del documento di identità del cliente”*.

8. Cosa si intende per “titolare effettivo”?

L'art. 1, comma 2 lett. pp) della L. Antiriciclaggio indica come titolare effettivo:

“La persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.”

Nel caso in cui il cliente sia persona diversa dalla persona fisica, il titolare effettivo coincide con la persona fisica, o con le persone fisiche cui in ultima istanza è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

- a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da persona fisica;
- b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie, o per interposta persona.



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

Qualora l'applicazione dei criteri sopra indicati non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

La ricerca del titolare effettivo risponde ad un criterio di ricerca della persona fisica che ha il controllo sostanziale della "entità giuridica", cioè del veicolo societario al quale viene resa la prestazione professionale dell'Avvocato.

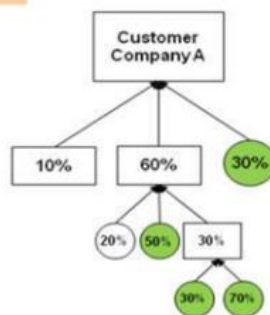
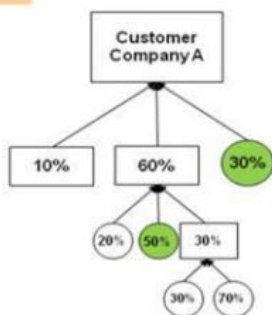
Nel concreto, la ricerca del titolare effettivo può risultare meno immediata nell'ipotesi di una società cliente parte di un gruppo di imprese. La Commissione Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato in data 22 Febbraio 2023 uno studio avente ad oggetto l'identificazione del titolare effettivo. Con specifico riferimento al titolare effettivo nei gruppi lo Studio del Notariato evidenzia che si pongono problemi interpretativi nei casi in cui nella catena di controllo vi siano diversi soci e, in particolare, nella situazione in cui in una società "intermedia" che controlli la società cliente sia presente una persona fisica che detenga una partecipazione superiore al 25% della sub-holding.

Lo schema di seguito rappresentato può agevolare l'identificazione della questione oggetto di analisi.

26. Art 3 (6)(a)(1) of the 3rd MLD defines the beneficial owner as the natural person who ultimately owns or controls an institution's corporate customer. Ownership and control are defined by reference to shareholdings or voting rights and the article states that a percentage of "25% plus one share" are normally sufficient to meet the ownership and control criterion.

27. *MS [Member States] have taken different approaches to the interpretation of the 25% plus one share threshold under Article 3(6)(a)(i).*

Option (ii)



○ ... natural persons □ ... legal persons ● ... to be identified as UB0

28. Under a "top down" approach (Option (i)), the ultimate beneficial owner is the person who owns/controls 25% plus one share or more of the customer; and under a "bottom up" approach (Option (ii)), the ultimate beneficial owner is the person who owns/controls 25% plus one share or more in the customer or any entity that owns at least 25% plus one share of the customer.

A nostro avviso l'interpretazione più corretta è quella da ultimo evidenziata nel quesito n. 7 delle apposite FAQ pubblicate sul sito del Dipartimento del Tesoro, laddove si chiarisce che *“per l'ipotesi di proprietà indiretta, per il tramite di società controllate, la soglia del 25%+1 va considerata esclusivamente in relazione al capitale della società alla quale si fa riferimento, risalendo poi la catena partecipativa per individuare la persona fisica o le persone fisiche che esercitano il controllo ai sensi dell'art. 2359 comma 1 c.c.”*. In altre parole, occorre qualificare come titolari effettivi le persone fisiche che posseggono una quota superiore al 25% solo nel capitale della società cliente, ma non anche nel capitale sociale delle ulteriori società inserite nella catena partecipativa di controllo, a meno che detta partecipazione non realizzi una delle ipotesi di controllo contemplate dalla norma, ad esempio per effetto di apposite clausole statutarie o patti parasociali.



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

9. Se l'Avvocato, dopo una prima consultazione, decide di non accettare l'incarico è comunque tenuto al rispetto delle norme?

No.

Se il rapporto professionale non si concretizza e si perfeziona, il soggetto che si presenta avanti all'Avvocato per richiedergli la propria prestazione professionale, non è "cliente", ai sensi della definizione espressamente prevista nella Legge Antiriciclaggio.

Non vi è infatti il conferimento di alcun incarico professionale, che fa scattare l'obbligo di adeguata verifica (v. anche punto 7 *supra*).

10. Chi è il cliente?

La Legge Antiriciclaggio definisce – all'art. 1 comma 2 lettera "f" il cliente come *"il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede ed ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico."*

11. Quando va effettuata l'identificazione del Cliente?

L'identificazione deve essere effettuata prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale, ovvero prima dell'esecuzione di un'operazione occasionale. In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo può essere posticipata ad un momento successivo all'instaurazione del rapporto o al conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale, qualora ciò sia necessario a consentire l'ordinaria gestione dell'attività oggetto del rapporto. In tale ipotesi, i soggetti obbligati, provvedono comunque all'acquisizione dei dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo e dei dati relativi alla tipologia e all'importo dell'operazione e completano le procedure di verifica dell'identità dei medesimi al più presto e, comunque, entro trenta giorni dall'instaurazione del rapporto o dal conferimento dell'incarico.

12. Vi sono degli obblighi in capo al cliente?



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

Si.

Ai sensi dell'art. 22: *"I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica"*.

Si noti che l'art. 55 comma 3 della legge Antiriciclaggio prevede la responsabilità penale per il cliente che fornisce ai soggetti obbligati dati falsi o informazioni non veritiere: *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro"*.

13. Con quale modalità va realizzata l'identificazione del cliente?

È richiesto:

- ✓ un documento di identità valido, al momento in cui la prestazione professionale viene svolta a favore del cliente, e
- ✓ la presenza fisica del cliente.

La Regola Tecnica n. 9 del CNF precisa che in caso di basso rischio di riciclaggio *"è sufficiente ai fini dell'identificazione l'acquisizione in fotocopia del documento di identità del cliente"*.

La presenza fisica non è necessaria, tra gli altri, per il cliente

- ✓ già precedentemente identificato dall'Avvocato, purché le informazioni siano aggiornate ed adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente;
- ✓ i cui dati identificativi risultino da atto pubblico, scrittura privata autenticata o da documenti recanti la firma digitale
- ✓ in possesso di identità digitale ex art. 64 Codice dell'Amministrazione Digitale (ad es. il Sistema Pubblico di Identità Digitale)
- ✓ i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana o da altro professionista, residente in un paese U.E., che ha identificato il cliente in applicazione della normativa di recepimento della Direttiva 2001/97.



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

Infine, la presenza del cliente non è necessaria in caso di rilascio di idonea attestazione di previa identificazione da parte di intermediari abilitati, di enti creditizi ed enti finanziari dei paesi membri dell'U. E., e di banche anche estere, che applicano misure equivalenti a quelli della direttiva 2005/60/CE nonché di banche estere e situate in Paesi aderenti al GAFI, cioè il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale.

È possibile e consentito delegare con atto che deve essere scritto l'acquisizione dei dati identificativi ad un collaboratore o ad un dipendente dello Studio.

La sesta Regola Tecnica del CNF recita *“Allo scopo di definire l'idoneità e la tempestività delle misure semplificate di adeguata verifica della clientela nell'ambito dell'attività dell'Avvocato allorquando questi è chiamato a redigere un atto o negozio concernente le operazioni di cui all'art. 3 comma 4, lettera c) della Legge Antiriciclaggio, e scopo e natura della prestazione risultino manifeste nell'atto o negozio stesso, salva diversa valutazione dell'Avvocato, non è necessario formalizzare in un autonomo documento l'acquisizione di tali informazioni dal cliente.*

14. Con quale modalità va identificato il titolare effettivo?

Per identificare il titolare effettivo l'Avvocato può fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti pubblicamente disponibili (ad esempio le visure camerali estratte dal Registro delle Imprese) oppure fare riferimento ad una dichiarazione scritta resa dal cliente in cui quest'ultimo indica – sotto la propria responsabilità – i riferimenti del titolare effettivo (o dei titolari effettivi, se sono più di uno). In ogni caso, l'identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità devono avvenire con l'adozione di misure proporzionate al rischio, incluse quelle che consentano di ricostruire con ragionevole attendibilità l'assetto proprietario e di controllo del cliente.

L'identificazione del titolare effettivo ha luogo contestualmente all'identificazione del cliente.

In tal senso, la Regola Tecnica del CNF n. 7 recita *“costituisce idonea identificazione del titolare effettivo quella effettuata mediante consultazione di pubblici registri e - ove necessario - mediante l'acquisizione dei dati e informazioni ivi contenute.”*



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

15. Come identifico una società?

Qualora il cliente sia una società, l'identificazione del cliente ha luogo attraverso la verifica del potere di rappresentanza della persona fisica, l'esecutore, (o delle persone fisiche) delegate alla firma per l'operazione da svolgere. Come detto in precedenza, l'Avvocato dovrà altresì verificare l'identità del titolare effettivo (o dei titolari effettivi). L'Avvocato dovrà controllare i poteri di rappresentanza mediante una visura camerale (o attraverso la copia della procura notarile o dell'atto di nomina degli amministratori, a seconda dei casi) o ancora mediante accesso ad apposita sezione del Registro delle Imprese ove le imprese aventi personalità giuridica sono tenute a comunicare le informazioni relative al titolare effettivo, a seguito del pagamento dei diritti di copia e previo accreditamento (se e quando tornerà operativo).

L'articolo 21 della Legge Antiriciclaggio precisa che le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle Imprese *"comunicano le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposita sezione."*

A tale fine, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato il *Decreto 55/2022 recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust.*

Tuttavia, attualmente l'operatività del Registro dei titolari effettivi è sospesa, poiché il Consiglio di Stato ha effettuato un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE su sei questioni pregiudiziali. La vicenda discende da un ricorso presentato da alcune società fiduciarie e associazioni di categoria al TAR per ottenere l'annullamento del Decreto MIMIT del 29 settembre 2023, che aveva attestato l'operatività del Registro. Il TAR aveva respinto il Ricorso e, in seguito, il Consiglio di Stato ha disposto la sospensione dell'esecutività delle sentenze del TAR e in seguito effettuato il rinvio pregiudiziale. Al momento tutti gli adempimenti sono pertanto sospesi, così come l'operatività del Registro stesso.

16. Cosa si deve fare in caso di un incarico che proviene da un Collega?



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

In questo caso la Legge Antiriciclaggio all'art. 27, prevede una procedura semplificata a beneficio dell'Avvocato nominato dal collega (ad esempio un domiciliatario): infatti quest'ultimo, in alternativa alle formalità di identificazione ordinarie, potrà ottenere dal collega che conferisce l'incarico un'attestazione in cui il collega mandante attesta di avere lui stesso eseguito gli obblighi previsti in materia di antiriciclaggio congiuntamente ad una copia della documentazione identificativa prevista dalla legge (documento di identità, visura camerale etc.).

L'attestazione deve essere univocamente riconducibile al terzo e deve essere trasmessa dal terzo medesimo al soggetto obbligato che se ne avvale. Nella medesima attestazione è espressamente confermato il corretto adempimento degli obblighi da parte dell'attestante in relazione alle attività di verifica effettuate nonché la coincidenza tra il cliente verificato dal terzo e il soggetto a cui l'attestazione si riferisce (art. 27, comma 2).

17. Esiste ancora l'obbligo di istituzione e compilazione del registro dell'antiriciclaggio?

No, l'obbligo è stato eliminato, e la mancata tenuta del registro anche per il passato non è più sanzionabile in forza dell'art. 69 della Legge che regola la successione delle leggi nel tempo.

18. In che cosa si concretizzano gli obblighi di conservazione?

L'Avvocato conserva i documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, all'interno del singolo fascicolo della pratica.

Per le finalità di cui sopra dovranno pertanto essere conservati i documenti acquisiti in sede di adeguata verifica che consentano di ricostruire:

- ✓ la data di instaurazione del rapporto continuativo o di conferimento dell'incarico;
- ✓ i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore, anche se ottenuti con mezzi di identificazione elettronica e pertinenti servizi fiduciari di cui al Regolamento UE 910/2014 o con procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate o autorizzate dall'AgIDi e le informazioni sullo scopo e sulla natura dell'incarico;



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

- ✓ la consultazione del Registro dei Titolari Effettivi (se e quando sarà nuovamente operativo);
- ✓ la data, l'importo e la causale dell'operazione;
- ✓ i mezzi di pagamento utilizzati.

19. Se uno stesso cliente, già identificato, mi conferisce nuovi incarichi devo comunque identificarlo? E devo ancora riportare nell'archivio i dati previsti sopra?

Una seconda identificazione non è necessaria, a meno che non sia passato molto tempo dall'ultimo incarico o vi siano aggiornamenti rispetto alle informazioni ricevute in sede di prima registrazione (come, ad esempio, in caso di documento di identità scaduto). Dovranno essere peraltro conservate le informazioni relative al nuovo incarico.

20. Per quanti anni devo conservare i dati?

I dati e le informazioni sono conservati per 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dell'esecuzione dell'operazione occasionale, ai sensi dell'articolo 31, comma 3 della Legge Antiriciclaggio .

21. Quali sono le modalità di conservazione dei dati e delle informazioni?

I dati e le informazioni devono essere conservati nel rispetto delle norme dettate dal codice della privacy, esclusivamente per le finalità di trattamento dell'antiriciclaggio ed in modo tale da evitare qualsiasi perdita di dati e devono garantire la ricostruzione dell'attività del cliente e l'indicazione dei soggetti legittimati ad alimentare il sistema e ad accedere i dati. Le modalità dovranno anche assicurare:

- ✓ l'accessibilità completa e tempestiva da parte delle autorità che svolgono le indagini;
- ✓ la tempestiva acquisizione da parte dell'avvocato con indicazione della data di acquisizione;
- ✓ l'integrità e non alterabilità dei dati anche successivamente all'acquisizione
- ✓ la trasparenza la completezza e chiarezza dei dati e il mantenimento della loro storicità;
- ✓ I dati posso essere conservati anche a mezzo di strumenti informatici.



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

Il Capo VII delle Regole Tecniche del CNF è dedicato all'obbligo di conservazione.

In ragione della Regola Tecnica del CNF n. 11, le informazioni e i dati possono essere conservati in modalità cartacea e/o informatica.

Inoltre, la successiva regola tecnica afferma che *“costituiscono idonea modalità di conservazione ai sensi dell’art. 32 del Decreto, i sistemi di protezione contro la perdita dei dati e delle informazioni, i sistemi di autenticazione, autorizzazione per l’accesso al sistema informatico dello Studio dell’Avvocato ed al relativo archivio cartaceo. L’integrità dei dati e delle informazioni e la non alterabilità si considera garantita, tra l’altro, qualora gli stessi si ricavano da un documento informatico conservato in formato statico, ovvero da documento anche in formato non statico da cui si possa desumere la non alterazione”*.

22. La conservazione dei dati a mezzo di strumenti informatici può essere affidata dall’Avvocato a terzi, ad esempio società di conservazione sostitutiva?

Sì.

A condizione che all’Avvocato sia assicurato l’accesso immediato e diretto al sistema di conservazione. In questo caso, comunque, l’Avvocato rimane responsabile dell’adempimento degli obblighi (art. 32, comma 3 della Legge Antiriciclaggio).

La Regola Tecnica del CNF numero 11 fa riferimento a *“qualsivoglia modalità di conservazione di documenti, dati ed informazioni in via informatica.”*

23. C’è un termine entro il quale si deve assolvere all’obbligo di acquisizione dei dati e delle informazioni?

L’acquisizione deve essere tempestiva.

L’art. 32, comma 2 lettera b) considera tempestiva l’acquisizione effettuata entro 30 giorni dall’instaurazione del rapporto continuativo o dal conferimento dell’incarico per lo svolgimento della prestazione professionale, dall’esecuzione dell’operazione o della



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

prestazione professionale, dalla variazione della chiusura del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

La regola Tecnica del CNF numero 6 fa riferimento, infatti, all'idoneità e alla "tempestività" della verifica.

24. I documenti ed i dati possono essere conservati in forma cartacea?

Sì, purché sia garantita la integrità dei dati.

Secondo quanto previsto dall'articolo 34, comma 2 della Legge Antiriciclaggio, il fascicolo del cliente costituisce idonea modalità di conservazione dei dati e delle informazioni, fermo quanto sopra con riferimento alla necessaria integrità.

In tal senso, la Regola Tecnica del CNF n. 11 recita: *"il fascicolo cartaceo del cliente, così come liberamente costituito dall'Avvocato, realizza – unitamente altresì, se del caso, a qualsivoglia modalità di conservazione di documenti, dati ed informazioni in via informatica - idonea modalità di conservazione. Inoltre, entrambe le modalità – cartacea ed informatica – possono coesistere con riferimento ad un medesimo cliente."*

25. I dati raccolti dal cliente al fine dell'identificazione e gli altri dati da conservare sono riconducibili a dati ed informazioni di cui al Codice della Privacy?

Sì.

Sarà pertanto necessario - ad esempio – prima del trattamento del dato, che l'Avvocato rilasci al cliente l'informativa di cui all'art. 13 del Codice della Privacy all'interno della quale sarà necessario inserire che i dati forniti potranno essere utilizzati per le finalità previste dalla legislazione in materia di antiriciclaggio.

Si applicheranno altresì gli altri obblighi ed adempimenti previsti dal Codice della Privacy in materia di sicurezza e di protezione dei dati personali.



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

26. Entro quanto tempo sono tenuto a rendere accessibili i dati e le informazioni alle autorità?

Ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. a) della Legge Antiriciclaggio l'accessibilità deve essere completa e tempestiva. È pertanto venuto meno l'obbligo di consegna entro tre giorni.

27. In che cosa consiste l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette?

Le disposizioni antiriciclaggio, all'articolo 35, introducono l'obbligo di segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia - l'UIF - di ogni operazione del cliente che per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate faccia sì che l'Avvocato sappia, sospetti o abbia motivi ragionevoli per sospettare – in base agli elementi a sua disposizione, ed altresì tenuto conto della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita – che siano in corso, siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, o che i fondi siano di provenienza criminosa.

Le disposizioni non sono esenti da criticità applicative, che tuttavia possono e devono essere risolte alla luce della *ratio* della norma.

Al di là degli ausili interpretativi e operativi forniti dal legislatore e dall'UIF, di cui diremo più avanti, tale *ratio* si può riassumere in un semplice principio: l'Avvocato deve sempre porsi in una condizione di ragionevole “conoscenza” del proprio cliente.

28. Come posso realizzare un convincimento, basato su elementi induttivi, tale da “denunziare” il mio cliente?

La normativa non impone certo che l'Avvocato si trasformi in investigatore privato.

Piuttosto essa pone ed impone all'Avvocato un obbligo di continua e adeguata conoscenza del proprio cliente.

In particolare, e più in concreto, l'Avvocato deve:

- ✓ utilizzare le informazioni in proprio possesso e che sono quelle evidentemente raccolte e ricevute nell'ambito dell'attività professionale prestata;



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

- ✓ conoscere pertanto “adeguatamente” il cliente con riguardo
 - alle attività da questo svolte;
 - alle sue capacità economiche;
 - alle finalità da questo perseguite.

La normativa fornisce quindi un “principio guida” generale, ma importante, ponendo in capo all’Avvocato quanto meno una predisposizione ed un’attitudine nuova con riferimento alla necessità di valutare con continuità i rapporti intrattenuti con il cliente. L’Avvocato infatti dovrà rilevare “eventuali incongruenze”, rispetto alla capacità economiche ed alle attività svolte da quest’ultimo.

Un elemento sul quale la Legge Antiriciclaggio invita a porre particolare attenzione è l’accertamento della qualità di “persona politicamente esposta” o di familiare di persona politicamente esposta in capo al cliente o al titolare effettivo, vale a dire il fatto che il cliente occupi o abbia occupato, in Italia o all’estero, incarichi politici di vertice (quali, tra gli altri, Capo di Stato, Capo di Governo, parlamentare, membro del c.d.a. di società statali, membro delle corti supreme o delle corti giurisdizionale di ultima istanza, ambasciatore, Sindaco di comune superiore ai 15.000 abitanti, direttore generale di ASL nonché familiari e persone che notoriamente intrattengono con gli stessi rapporti stretti).

29. Non sono un esperto di fenomeni di riciclaggio: in che misura e come in concreto la nuova normativa mi mette in una posizione tale da poter quantomeno orientarmi ai fini della segnalazione?

Gli strumenti utilizzabili dall’ Avvocato sono sostanzialmente quattro:

- i principi contenuti nella Legge Antiriciclaggio;
- il Provvedimento UIF del 12 maggio 2023, a decorrere dal 1° gennaio 2024;
- gli Schemi di Anomalia predisposti dall’UIF in relazione a diverse fattispecie
- le regole tecniche degli organismi di autoregolamentazione nazionali, da emanarsi ai sensi dell’art. 11 della Legge Antiriciclaggio.



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

Gli indicatori di anomalia di cui al Provvedimento UIF del 12 maggio 2023 sono 34, ciascuno dei quali articolato in sub-indici, che costituiscono esemplificazioni dell'indicatore di riferimento:

- gli indicatori da 1 a 8 (sezione A) evidenziano profili che attengono al comportamento o alle caratteristiche qualificanti del soggetto al quale è riferita l'operatività;
- gli indicatori da 9 a 32 (sezione B) riguardano le caratteristiche e la configurazione dell'operatività, anche in relazione a specifici settori di attività;
- gli indicatori 33 e 34 (sezione C) attengono a operatività che potrebbero essere connesse al finanziamento del terrorismo e a programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa.

Nella fase di applicazione i soggetti obbligati, e quindi anche gli avvocati, devono selezionare gli indicatori rilevanti alla luce della concreta attività svolta e, con riferimento a quelli presi in considerazione, verificare i sub-indici a essi applicabili.

Degni di menzione sono gli indici 26 e 27 i quali, seppur riferiti principalmente ai soggetti obbligati prestatori di servizi di pagamento, contengono indicazioni ed elementi anomali relativi all'attività in crypto-assets, che rappresentano uno dei settori oggi più sensibili rispetto alle operazioni di riciclaggio. Vengono fornite indicazioni utili, soprattutto agli avvocati che rilevino siffatte anomalie in prestazioni svolte a favore dei loro clienti, relative ai fenomeni dell'Anonymity-Enhanced Cryptocurrency, dei meccanismi di scambio peer-to-peer, dei servizi di proxy / anonimizzazione nonché ad altre declinazioni del fenomeno rispetto alle quali un avvocato potrebbe avere difficoltà ricostruttive e trovare un supporto concreto nella lettura e disamina di tale indicatore di anomalia.

Gli Schemi di Anomalia sono disponibili sul sito internet della Banca d'Italia, all'indirizzo (<http://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia>) e sono costituiti da una serie di provvedimenti relativi a comportamenti anomali in settori particolari o modalità particolari di riciclaggio.

Qui di seguito l'elenco completo degli Schemi di Anomalia ad oggi vigenti:

- Comunicazione UIF dell'11 aprile 2022 - Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al COVID-19 e al PNRR;
- Comunicazione UIF dell'11 febbraio 2021 - Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l'emergenza da COVID-19;



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

- Comunicazione UIF del 10 novembre 2020 - Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera b), del d.lgs. 231/2007 - Operatività connessa con illeciti fiscali;
- Comunicazione UIF del 16 aprile 2020 - Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l'emergenza da COVID-19;
- Comunicazione UIF del 23 aprile 2012 - Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007 - Operatività connessa con le frodi fiscali internazionali e con le frodi nelle fatturazioni;
- Comunicazioni della UIF del 15 febbraio 2010 - Schemi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lett. b) del d. lg. n. 231 del 2007 - Operatività connessa con il rischio di frode sull'IVA intracomunitaria;
- Comunicazione UIF del 5 febbraio 2010 - Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'art. 6, co. 7, lett. b) del d.lgs. 231/2007 – Frodi informatiche;
- Comunicazione UIF del 13 ottobre 2009 - Schema rappresentativo di comportamenti anomali ai sensi dell'art. 6, comma 7, lett. b) del d.lgs. n.231 del 2007. Conti dedicati.

30. Quali sono le novità introdotte in virtù di nuovi Indicatori di Anomalia previsti ai sensi del Provvedimento UIF del 12 maggio 2023?

I nuovi indicatori di anomalia, previsti ai sensi del Provvedimento UIF del 12 maggio 2023, sono entrati in vigore il 1° gennaio 2024 sostituendo quelli del DM 16 aprile 2010. Si tratta di 34 indici principali, suddivisi in 400 sub-indici - raggruppati in tre sezioni:

1. Sezione A (1- 8): riguardano il comportamento e le caratteristiche qualificanti del soggetto cui è riferita l'operatività;
2. Sezione B (9 - 32): riguardano le caratteristiche e la configurazione dell'operatività;
3. Sezione C (33 – 34): riguardano le operatività che potrebbero essere connesse al finanziamento del terrorismo e il programma di proliferazione di armi di distruzione di massa.

I nuovi indicatori sono accompagnati da una nota illustrativa dei criteri di applicazione. A differenza del decreto ministeriale del 16 aprile 2010, che si applicava solo agli avvocati, ai notai, dei commercialisti e dei revisori contabili, il Provvedimento UIF del 12



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

maggio 2023 si applica a tutti i soggetti obbligati, comprese le banche, i confidi, le società fiduciarie, i mediatori creditizi etc.

L'Avvocato deve dapprima verificare se la fattispecie rientri in una di quelle descritte nei 34 indicatori e soltanto in caso affermativo verificare se anche uno dei sub-indici trova corrispondenza nel caso concreto.

I sub-indici non sono divisi per categorie di soggetti obbligati e i "criteri applicativi" pongono in capo al singolo soggetto obbligato l'onere di verificare quale indice (e quale sub-indice) trovi applicazione con riferimento alla singola operazione e al singolo cliente oggetto di verifica antiriciclaggio nel caso di specie.

31. Cosa significa "approccio basato sul rischio"?

Gli obblighi di adeguata verifica del cliente sono assolti dall'Avvocato commisurandoli al rischio rilevato con riferimento al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale richiesta, operazione oggetto dell'incarico.

Ai sensi dell'articolo 15 della Legge Antiriciclaggio, gli Avvocati, al pari degli altri soggetti obbligati, sono tenuti ad adottare *"procedure oggettive e coerenti rispetto ai criteri e alle metodologie di cui al comma 1, per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo"*.

La Legge Antiriciclaggio fornisce dei parametri di base da prendere in considerazione per valutare il rischio antiriciclaggio connesso al singolo incarico.

Tali parametri riguardano sia il cliente, sia l'operazione, il rapporto continuativo e la prestazione professionale richiesta. Nel dettaglio i parametri relativi al cliente impongono all'Avvocato di valutare:

- 1) la natura giuridica;
- 2) la prevalente attività svolta;
- 3) il comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- 4) l'area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte.



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

Con riferimento alla seconda categoria, l'Avvocato è tenuto a prendere in considerazione:

- 1) la tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;
- 2) le modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;
- 3) il valore dell'operazione o della prestazione professionale;
- 4) la frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- 5) la ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all'attività svolta dal cliente;
- 6) l'area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell'operazione o del rapporto continuativo.

Ai fini della valutazione del rischio, è opportuno utilizzare anche gli schemi e gli indicatori di anomalia sopra indicati.

32. L'avvocato è tenuto a compilare una "scheda di valutazione" del rischio con riferimento al cliente?

Ai fini della dimostrazione del corretto assolvimento dell'obbligo di adeguata verifica del cliente, è quindi opportuno conservare all'interno del fascicolo del cliente un documento – che potremmo chiamare “scheda di valutazione” – o di “profilatura” - del cliente, da redigersi allorquando questo viene identificato, e nella quale l'Avvocato effettua appunto una valutazione del “rischio cliente” sotto i profili dell'antiriciclaggio, in questo supportato – fra gli altri – dagli indicatori di anomalia e degli schemi di anomalia.

33. L'Avvocato è obbligato ad effettuare l'adeguata verifica della controparte in caso di prestazioni stragiudiziali, come, ad esempio, la negoziazione dei contratti?

Parte della giurisprudenza di merito ritiene che l'obbligo di adeguata verifica imponga all'Avvocato l'acquisizione di tutte le informazioni utili per valutare lo scopo e la natura del rapporto con il cliente anche e soprattutto quando siano coinvolti soggetti terzi nelle



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

operazioni. L'Avvocato, in quanto soggetto obbligato per legge alla segnalazione, non può confidare sulla circostanza che la verifica debba essere eseguita anche da altri soggetti. Parte della giurisprudenza ha inoltre affermato che, quando non può dubitarsi che il soggetto obbligato, in relazione all'incarico ricevuto dal proprio cliente, sia a conoscenza degli elementi di anomalia, allora lo stesso deve effettuare le adeguate verifiche e la SOS imposta dalla legge, poiché non può assumere valenza esimente la circostanza rappresentata dalla convinzione che fosse il Notaio o l'avvocato di controparte a dover segnalare, non potendo l'avvocato confidare sulla circostanza che la verifica dovesse essere eseguita da altri soggetti (Tribunale di Roma 23 settembre 2021).

34. Gli indicatori di anomalia e gli schemi di anomalia costituiscono un riferimento esaustivo? In altre parole, sono di per sé sufficienti a individuare le operazioni da segnalare all'UIF?

No.

Il fenomeno criminale del riciclaggio muta costantemente nelle sue articolazioni: gli indicatori e gli schemi costituiscono quindi un elemento utile ma non esaustivo.

È compito dell'Avvocato ponderarli nella loro complessità e valutarne la rilevanza alla luce del comportamento del cliente e delle caratteristiche della prestazione richiesta.

35. Quali sono i casi in cui l'Avvocato è esonerato dall'obbligo di segnalare l'operazione sospetta?

Le disposizioni antiriciclaggio recano una serie di importanti esenzioni dall'obbligo di segnalazione e ciò evidentemente alla luce della necessaria protezione del magistero dell'Avvocato con riferimento particolare, anche se non esclusivo, alla difesa in giudizio ed all'istituto del segreto professionale.

È stabilita pertanto l'esenzione dall'obbligo di segnalazione allorché le informazioni sono ricevute da un cliente: a) nel corso dell'esame della posizione giuridica; o b) dell'espletamento di compiti di difesa o di rappresentanza in un procedimento giudiziario o in relazione ad esso, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita e compresa la consulenza in merito all'eventualità di intentare o evitare un giudizio.



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

36. Gli avvocati, quando partecipano alla stesura di una transazione stragiudiziale e sottoscrivono per rinuncia al vincolo di solidarietà sulle spese legali, sono gravati sempre dall'obbligo di adeguata verifica e nei casi previsti di segnalazione di operazione sospetta?

Le regole tecniche del Consiglio Nazionale Forense (cfr. regola n. 2 1° cpv), la giurisprudenza della Corte di Appello di Roma (cfr. sez. I 6683/2024), foro che ha competenza esclusiva in materia di antiriciclaggio, e il Consiglio Nazionale Forense (si veda il parere n. 52 del 9 ottobre 2024) sono concordi nell'affermare che le transazioni stragiudiziali – fermi restando in capo agli Avvocati gli obblighi in tema di identificazione e di gestione del denaro del cliente, di cui rispettivamente agli artt. 23 comma 2 e 30 del Codice Deontologico Forense approvato 31 gennaio 2014 in attuazione della legge 247/2012 sull'ordinamento della professione forense (G.U. n. 241 del 16 ottobre 2014) – non rientrano tra le operazioni di cui all'art. 3, comma 4, lettera c) della Legge Antiriciclaggio.

La regola tecnica n. 2 chiarisce infatti che non rientrano tra le operazioni previste all'art. 3, comma 4, lett. c) della Legge Antiriciclaggio - l'attività di assistenza, difesa e rappresentanza del cliente in giudizio avanti a qualsivoglia Autorità Giudiziaria o Arbitrale, ivi incluse la mediazione D. Lgs. 4 marzo 2010, no. 28 e la negoziazione assistita ex D.L. 12 settembre 2014, no. 132, e ogni attività a queste prodromica o conseguente, ivi comprese conciliazioni e transazioni.

Anche la Corte di appello di Roma (sent. 6683/2024) in un caso riguardante l'impugnazione di una sanzione irrogata per un'attività riguardante l'assistenza in una transazione stragiudiziale ha stabilito che, in senso tecnico, anche nella sua fase prodromica di consulenza legale tesa ad avviare o ad evitare un contenzioso, essa non soggiaceva agli obblighi di adeguata verifica degli avvocati nel compimento delle attività di cui all'art 12 lett. c) (Legge Antiriciclaggio previgente).

Nel caso di specie l'atto in contestazione consisteva in una transazione intercorsa con un collaboratore di una società cliente di un avvocato per una contesa di natura contrattuale.

Secondo la Corte, il negozio transattivo, in quanto contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro (art. 1965 cc), si presenta, in linea di



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

principio, come riconducibile ad un quadro di attività contenziosa pendente o potenzialmente tale.

Ciò premesso e comunque ferma la possibilità, in astratto, che anche una transazione possa concretamente atteggiarsi ad atto gestionale di una società e/o prestarsi ad operazioni sospette, la Corte, in assenza di prova contraria e di elementi idonei a connotare la transazione contestata all'avvocato in termini di pura gestione societaria e attesa, quindi, la sua riconducibilità ad una attività latamente contenziosa con riguardo al caso di specie, riteneva non ricorressero all'epoca i presupposti di applicabilità degli obblighi di adeguata verifica.

37. Se rilevo un'operazione sospetta e la segnalo all'UIF incorro in responsabilità?

No.

L'Avvocato (unitamente ai suoi dipendenti e collaboratori) non incorre in responsabilità di alcun tipo. La segnalazione inoltre non costituisce violazione del segreto professionale, e ciò comunque a condizione che venga effettuata in buona fede e per le finalità previste dalla normativa antiriciclaggio.

38. Sulla base della mia conoscenza del cliente, valutata la natura dell'operazione, individuata una manifesta incongruenza, mi sono formato il convincimento che l'operazione debba essere segnalata all'UIF: quando devo effettuare la segnalazione?

Le disposizioni stabiliscono che l'Avvocato debba segnalare "prima di compiere l'operazione" e "senza ritardo".

Questo tipo di locuzione mal si attaglia alla normale pratica degli Avvocati, che normalmente non sono chiamati dai clienti a compiere "operazioni".

La *ratio* della disposizione è comunque che la segnalazione sia effettuata prima dell'attività concreta che il cliente che dà adito a sospetto vuole porre in essere sfruttando l'aiuto professionale inconsapevole dell'Avvocato stesso.

Sono fatte salve per quanto ci riguarda due eccezioni a questa regola, nel senso quindi che la segnalazione potrà essere fatta anche "dopo" l'operazione:



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

- nei casi in cui vi sia un obbligo di legge di ricevere l'atto;
- nei "casi in cui l'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività"
- nei "casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini"

In tali ipotesi – invero di non facile interpretazione – gli Avvocati dopo aver *"eseguito l'operazione"*, ne informano l'UIF *"immediatamente"*.

39. Posso informare il cliente che ho provveduto ad effettuare all'UIF la comunicazione dell'operazione sospetta?

No.

Le disposizioni antiriciclaggio pongono un espresso divieto in tal senso.

Non possono nemmeno informarlo *"dell'invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o dell'esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo a suo carico"*.

40. Ho provveduto ad effettuare la segnalazione all'UIF, fermo che non posso comunicarlo al cliente, posso comunque rinunciare al mandato e rimettere il mio incarico?

Sì, non essendovi un divieto espresso in tal senso espressamente previsto dalle disposizioni antiriciclaggio, sempre che tale rinuncia non sia accompagnata dalla violazione del divieto di comunicare al cliente l'effettuazione della segnalazione, e fermi restando gli obblighi deontologici collegati alla rinuncia al mandato e gli obblighi di informazione nei confronti dell'UIF con riferimento alla segnalazione effettuata.

Si evidenzia anche il comma 6 dell'articolo 39, ai sensi del quale *"il tentativo da parte del professionista di dissuadere il cliente dal porre in atto un'attività illegale non costituisce violazione"*.

41. Con che modalità devo eseguire la segnalazione all'UIF?



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

La trasmissione delle segnalazioni alla UIF avviene in via telematica, tramite il portale Internet INFOSTAT-UIF disponibile sul sito internet dell'UIF (<https://uif.bancaditalia.it/portale-infostat-uif/modalita-accesso/index.html>), previa registrazione e abilitazione dell'Avvocato segnalante al sistema con le modalità indicate con apposite istruzioni disponibili sul sito internet. L'Avvocato segnalante deve comunicare, inter alia, i dati del segnalante; i dati del soggetto segnalato e, qualora il cliente operi per conto terzi, anche i dati di quest'ultimo soggetto; le informazioni sull'operazione oggetto di segnalazione e i motivi del sospetto.

42. La riservatezza della segnalazione all'UIF è tutelata? In che modo le disposizioni assicurano la riservatezza del nominativo dell'Avvocato che effettua la segnalazione?

L'UIF ha istituito modalità che consentono di mantenere una rigorosa riservatezza su tutte le informazioni relative alle segnalazioni, ivi incluso il nominativo dell'Avvocato segnalante, che non è riportato dall'UIF nelle ulteriori comunicazioni agli organi investigativi competenti.

È importante aggiungere che il nominativo del segnalante non è inserito nel fascicolo delle indagini preliminari né in quello del dibattimento.

43. Le disposizioni pongono obblighi di controllo interno nel mio Studio?

Sì.

È stabilito un generale obbligo di controllo interno, commisurato con la dimensione dello Studio, teso a verificare il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

Il perimetro e la dimensione concreto del controllo saranno definite, in base alle singole caratteristiche dello studio, nel documento di autovalutazione.

44. Sono previsti obblighi di formazione per i collaboratori che fanno parte dello Studio con riferimento ovviamente alla normativa antiriciclaggio?



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

Si.

È stabilito un generale obbligo di adozione delle misure necessarie per assicurare, con continuità e sistematicità, la conoscenza aggiornata della nuova normativa, e ciò anche con riferimento a collaboratori e dipendenti dello Studio.

45. *Qual è il regime sanzionatorio previsto dalle disposizioni antiriciclaggio?*

Le principali violazioni degli obblighi antiriciclaggio sono, presidiate da sanzioni amministrative. In particolare:

- a) l'inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione è punito, ai sensi dell'articolo 56 della Legge Antiriciclaggio, con la sanzione amministrativa di € 2.000,00. Nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime si applica una sanzione amministrativa da € 2.500 a 50.000
- b) l'inosservanza degli obblighi di conservazione è punita, ai sensi dell'articolo 57 della Legge Antiriciclaggio, con la sanzione amministrativa di € 2.000,00. Nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime si applica una sanzione amministrativa da € 2.500 a 50.000;
- c) l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, salvo che il fatto non costituisca reato (cioè di concorso nel reato di riciclaggio) è punita, ai sensi dell'articolo 58 della Legge Antiriciclaggio, con la sanzione amministrativa di € 3.000,00. Nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime si applica una sanzione amministrativa da € 30.000 a 300.000. Nel caso in cui le violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime comportino un vantaggio economico, la sanzione non può essere inferiore a 450.000 euro, se il vantaggio è determinato o determinabile, e sino ad € 1.000.000,00 se indeterminato o indeterminabile;
- d) l'inosservanza dell'obbligo di comunicazione della violazione al limite della circolazione del contante è punita, ai sensi dell'articolo 63 della Legge Antiriciclaggio, con la sanzione amministrativa da € 3.000,00 a 50.000,00. Ai sensi



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

del comma 1-ter dello stesso articolo, il minimo edittale per le violazioni commesse e contestate a partire dal 1.1.2022 è pari ad € 1.000,00.

Integrano invece reato a norma dell'art. 55:

- a) la violazione del divieto di comunicazione al cliente o a terzi dell'avvenuta segnalazione: è previsto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'arresto da sei mesi a un anno e l'ammenda da 5.000 a 30.000 euro (art. 55 co. 4);
- b) la falsificazione dei dati e delle informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto o della prestazione e l'utilizzo di dati e informazioni false nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 a 30.000 euro (art. 55 co. 1);
- c) l'acquisizione o conservazione di dati falsi o informazioni non veritiere o l'avvalersi di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei dati e informazioni, punita con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 a 30.000 euro (art. 55 co. 2).

La sanzione amministrativa è irrogata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'esito di un procedimento (regolato dalla legge n. 689/1981) nel quale il presunto trasgressore può presentare memorie difensive e chiedere di essere ascoltato.

Il decreto del MEF è impugnabile dinanzi al Tribunale civile di Roma, che ha competenza esclusiva.

Il termine di prescrizione delle sanzioni amministrative pecuniarie è di 5 anni dal giorno della commessa violazione.

46. Quando la violazione è considerata grave?

La gravità della violazione è determinata anche tenuto conto:

- a) dell'intensità e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;
- b) del grado di collaborazione con le autorità



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

- c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e alla loro incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;
- d) della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato.

47. Sono state emanate delle circolari interpretative in tema di sanzioni?

Si.

In data 6 luglio 2017 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha adottato la circolare n. DT 54071 con cui ha emanato istruzioni operative relativamente alla successione delle leggi nel tempo e alla identificazione delle sanzioni da applicare nonché ai criteri per determinare in concreto la pena.

In sostanza tale circolare ribadisce che, in virtù dell'articolo 69 della Legge Antiriciclaggio, il quale dispone che *“nessuno può essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Titolo non costituisce più illecito”*, non sono più sanzionabili una serie di illeciti amministrativi previsti in precedenza, come ad esempio, l'omessa o irregolare tenuta dell'archivio unico informatico e del registro della clientela e l'omessa registrazione.

La circolare precisa altresì che, sempre in virtù dell'articolo 69 della Legge Antiriciclaggio, per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della nuova Legge Antiriciclaggio, sanzionate in via amministrativa, si applica la legge vigente all'epoca della commessa violazione, se più favorevole, ivi compresa l'applicabilità del pagamento in misura ridotta.

In aggiunta la circolare individua – nell'ambito della cornice edittale - 3 “gradi di intensità” della violazione e, di conseguenza, 3 sub-intervalli della sanzione da applicare, con riguardo alle violazioni in tema di adeguata verifica, di conservazione e di segnalazione di operazione sospetta.

È datata 17 giugno 2022 la circolare del MEF contenente le istruzioni operative relative al procedimento sanzionatorio. La recente circolare contiene la descrizione dettagliata



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

delle nozioni di violazioni ripetute, violazioni sistematiche, violazioni plurime e violazioni gravi.

Molto interessante risulta il passaggio della circolare in cui si evidenzia che il MEF può riqualificare in *peius* (quindi da violazione semplice a violazione qualificata) una sanzione proposta dalla Guardia di Finanza solo se tale riqualificazione risulta adeguatamente motivata.

48. Quali sono le maggiori novità dell'AML Package dell'Unione Europea?

Il Pacchetto Antiriciclaggio dell'Unione Europea è entrato in vigore il 9 luglio 2024 e ha lo scopo di armonizzare ed uniformare la disciplina antiriciclaggio all'interno dell'Unione Europea.

Il Pacchetto è composto da:

- Regolamento AML 2024/1624 detto anche *Single Rulebook*
- Sesta Direttiva AML 2024/1640
- Regolamento che istituisce l'AMLA 2024/1620

Il recepimento della Direttiva e l'applicazione delle norme contenute nei Regolamenti sono previsti in gran parte per il 2027.

Tra le maggiori novità, nell'ambito sanzionatorio vi è la previsione di sanzioni pecuniarie, misure amministrative e penalità di mora che dovranno essere stabilite dagli Stati membri nel recepimento della Sesta Direttiva.

È previsto inoltre che entro luglio 2026 l'AMLA emani orientamenti e regole tecniche proprio sugli importi delle sanzioni e sui criteri per applicarle.

Il Regolamento ha inoltre ridotto la soglia minima di valore che fa scattare l'obbligo di adeguata verifica ad Euro 10.000 ed Euro 3.000 se l'operazione è in contanti.

I soggetti obbligati dovranno poi essere in grado di dimostrare ai supervisori l'adeguatezza delle misure antiriciclaggio adottate e pertanto vi è un'inversione dell'onere della prova rispetto alla disciplina attualmente vigente.



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

Vi è poi un obbligo di conservare le registrazioni delle azioni intraprese per adempiere all'obbligo di adeguata verifica, inclusi i documenti giustificativi anche se i soggetti obbligati si astengono o pongono fine al rapporto.

Il Regolamento prevede inoltre una precisa elencazione delle informazioni da ottenere durante l'adeguata verifica dal cliente a seconda del tipo di cliente stesso (persona fisica, giuridica, trust, etc.).

Con riferimento all'obbligo di conservazione, il Regolamento ne ha ridotto la durata da 10 a 5 anni dalla cessazione del rapporto o dall'esecuzione dell'operazione.

